



**COMUNE DI MAGNAGO**  
**Città Metropolitana di Milano**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE  
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL  
REDDITO DELLE PERSONE FISICHE**

**Deliberazione C.C. n. 12 del 27.03.2008**  
**Modificato con deliberazione C.C. n. 35 del 19.09.2013**  
**Modificato con deliberazione C.C. n. 32 del 27.05.2015**  
**Modificato con deliberazione C.C. n. 3 del 04.03.2022**  
**Modificato con deliberazione C.C. n. 37 del 29.12.2025**

# **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE.**

## **ARTICOLO 1 Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche di cui al D.Lgs. 28/12/1998 n. 360 e successive modifiche ed integrazioni.

## **ARTICOLO 2 Soggetto Attivo**

1. Soggetto Attivo dell'Addizionale Comunale all'IRPEF è il Comune di Magnago.

## **ARTICOLO 3 Soggetti passivi**

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale IRPEF tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Magnago, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

## **ARTICOLO 4 Criteri di calcolo dell'addizionale**

1. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel rispetto delle vigenti normative.

## **ARTICOLO 5 Determinazione dell'Aliquota**

1. La determinazione dell'aliquota di compartecipazione dell'Addizionale Comunale all'IRPEF compete al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 1, comma 142, della Legge 27/12/2006 n. 296.

2. Per gli anni dal 2008 al 2012 l'aliquota è stabilita in misura pari al 0,55 (zerovirgolacinquantacinque) punti percentuali.

3. Per gli anni 2013/2014 le aliquote sono stabilite come segue in modo differenziato e progressivo in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti con DPR 22/12/86 n. 917:

Classi di reddito	Aliquota
Da 0 a 15.000,00 euro	0,55
Oltre 15.000,00 fino a 28.000,00 euro	0,60
Oltre 28.000,00 fino a 55.000,00 euro	0,65
Oltre 55.000,00 fino a 75.000,00 euro	0,75
Oltre 75.000,00 euro	0,80

4. Per l'anno 2015 (con decorrenza 01/01/2015), le aliquote sono stabilite come segue, sempre in modo differenziato e progressivo in relazione agli scaglioni di reddito di cui al DPR 917/86:

Classi di reddito	Aliquota
Da 0 a 15.000,00 euro	0,65
Oltre 15.000,00 fino a 28.000,00 euro	0,70
Oltre 28.000,00 fino a 55.000,00 euro	0,75
Oltre 55.000,00 fino a 75.000,00 euro	0,78
Oltre 75.000,00 euro	0,80

5. A decorrere dal 01/01/2022 le aliquote sono stabilite come segue, sempre in modo differenziato e progressivo in relazione agli scaglioni di reddito di cui al DPR 917/86 così come modificato dall'art. 1 - commi 2 e 3, della Legge 30/12/2021 n. 234:

Classi di reddito	Aliquota
Da 0 a 15.000,00 euro	0,65
Da 15.001,00 a 28.000,00 euro	0,70
Da 28.001,00 a 50.000,00 euro	0,75
Oltre 50.001,00 euro	0,80

6. A decorrere dal 01/01/2026 è applicata l'aliquota unica dello 0,8 punti percentuali quale aliquota massima ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.lgs. n. 360/1998.

7. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune, ma in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita dal Comune nel precedente esercizio.

## ARTICOLO 6 Esenzioni

1. Annualmente possono essere previste esenzioni per quei cittadini in possesso di specifici requisiti reddituali.

2. A partire dall'anno 2008 sono esentati dal pagamento di tale imposta tutti i cittadini il cui reddito imponibile IRPEF non superi € 7.500,00.

3. A partire dall'anno 2026 sono esentati dal pagamento di tale imposta tutti i cittadini il cui reddito imponibile IRPEF non superi € 12.000,00.

## **ARTICOLO 7**

### **Efficacia**

1. Per quanto non espressamente previsto dal Regolamento, si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti.
2. Il presente Regolamento entrerà in vigore, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, il 1<sup>a</sup> gennaio 2008.